

116/10  
122/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

CONTRIBU  
UNIFICAT

Composta dai Signori Magistrati:

- Dott. Giacomo Deodato - Presidente estensore
- Dott. Maria Cristina Pozzetti - Consigliere
- Dott. Walter Saresella - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**IL CASO.it**

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata in data 26.1.2009 a ministero dell'ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notificazioni presso la Corte di Appello di Milano e posta in deliberazione in data 23.12.2009

TRA

Avv. LEONETTI UGO iscritto all'Albo degli Avvocati di Verbania, in proprio, elettivamente domiciliato in Milano via Cosimo del Fante 2 presso lo studio dell'avv. Alessandro Malterolo - APPELLANTE

E

[REDACTED]

APPELLATI CONTUMACI

Oggetto: spese giudiziali

CONCLUSIONI DEL PROCURATORE DELL'APPELLANTE:  
come da foglio allegato

L'impugnata sentenza del Tribunale di Voghera emessa in data 20.11.2008 / 26.11.2008 n. 510/08 e stata resa nei termini che di seguito si trascrivono:

"Svolgimento della causa

██████████ e ██████████ citavano ██████████ deducendo di essere eredi legittimari di A ██████████ in quanto figli di ██████████ figlia premorta della de cuius. Dato atto che avevano già proposto una domanda per la divisione del compendio ereditario, e che in quella sede ██████████ aveva prodotto un testamento che la nominava erede universale, chiedevano accertarsi la loro qualità di legittimari e di accertare la consistenza del patrimonio relitto da ██████████.

**IL CASO.it**

Si costituiva ██████████ che non contestava la qualità di legittimari degli attori, ma evidenziava che la defunta ██████████ era già stata liquidata in vita per quanto le spettava con la donazione della casa di abitazione, di cui ██████████ dava atto nel testamento per motivare la nomina della sorella ██████████ ad erede universale.

Parte attrice formulava le istanze istruttorie riportate nelle conclusioni trascritte in epigrafe, ma il giudice le respingeva in quanto le circostanze capitolate erano pacifiche ed ammesse dalla convenuta, mentre la richiesta CTU aveva contenuto meramente esplorativo, in quanto gli attori non solo non avevano fornito alcuna prova dell'esistenza dei cespiti da ricercare, ma non avevano neppure dato alcuna indicazione su quali fossero. La causa era quindi posta in decisione.

Motivi della decisione

La eredità di A ██████████ si è devoluta per testamento. Il testamento non è stato impugnato - e questo vale anche al fine di identificare nel giudice monocratico il giudice competente a conoscere della domanda. Nel testamento si dava atto che ██████████, madre premorta e dante causa

degli attori, era stata liquidata di quanto lo spettava con l'acquisto della casa di abitazione intestata in proprietà alla stessa.

### **IL CASO.it**

Ne consegue che da un lato non è contestata la qualità di legittimari per rappresentazione della madre vantata dagli attori, dall'altro gli stessi nulla più possono vantare in quanto la loro madre e dante causa aveva già ricevuto la propria quota. Infatti ai sensi dell'art. 552 cod. civ. per poter agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie a favore della zia nominata erede universale (domanda, tra l'altro, non formulata, che doveva essere introdotta nel giudizio divisionale a suo tempo avviato) gli attori avevano infatti l'onere di conferire alla massa la donazione ricevuta dalla madre ai sensi degli artt. 737-746-747 cod. civ. e dimostrare che era inferiore al terzo dell'asse ereditario al netto delle passività.

Di contro non hanno offerto la collazione della donazione e non hanno indicato alcun cespite ereditario che possa essere oggetto di riduzione.

Poiché la loro madre era stata tacitata con una donazione, non avendo gli stessi rinunciato alla donazione non assumono neppure la qualità di eredi.

La domanda attorea deve essere respinta con aggravio di spese, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Voghera, definitivamente pronunciando, respinge la domanda degli attori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che condanna a pagare a [REDACTED] le spese di lite liquidate in € 4500,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, CP ed IVA di legge."

Avverso detta sentenza l'avv. Leonetti Ugo, con citazione notificata in data 26.1.2009, proponeva appello chiedendo in riforma parziale dell'impugnata decisione distrarre in favore dell'avv. Ugo Leonetti, antistatario, le spese, i

diritti e gli onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, nella misura liquidata dal Tribunale, il tutto oltre interessi dalla sentenza a saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello, oltre spese generali ed accessori di legge.

### **IL CASO.it**

In particolare l'appellante assumeva che la sentenza impugnata, indiscutibile nel merito, era erronea ed ingiusta per aver immotivatamente disatteso l'istanza di distrazione delle spese formulata dall'avv. Ugo Leonetti formulata nella comparsa conclusionale del 21.10.2008.

Il Tribunale di Voghera, nel rigettare la domanda attorea per la soccombenza, aveva condannato i figli [REDACTED] G [REDACTED] e S [REDACTED] a rimborsare ai coniugi [REDACTED] e [REDACTED] le spese di primo grado liquidate in €. 4.500,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, omettendo di provvedere sulla istanza distrazione delle spese a favore dell'avvocato Ugo Leonetti, violando in tal modo il principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonché la norma sulla distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario.

All'udienza del 29.9.2009 l'appellante precisava le conclusioni su separato foglio che, siglato, andava a formare parte integrante del processo verbale e la causa veniva trattenuta dal Collegio in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Secondo la Corte va dichiarata, innanzitutto, la contumacia degli appellati che, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non hanno provveduto a costituirsi.

Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.

Infatti dall'esame delle sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Voghera in data 20.11.2008 - 26.11.2008 n.

510/08 si rileva che la stessa non contiene alcuna statuizione in ordine alla distrazione delle spese giudiziali richiesta dall'avvocato leonardi che, invece, aveva provveduto a formularla nella comparsa conclusoria in primo grado del 21.10.2008 (cfr. comparsa conclusoria di prime cure in fascicolo dei convenuti).

Pertanto emerge la violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonché della norma sulla distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario.

### **IL CASO.it**

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dal Collegio, va evidenziato che il procuratore distrattario è "parte" limitatamente al capo di pronuncia, riguardante le spese e le censure che investono specificamente e direttamente tale capo ed è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, come nella fattispecie, venga attaccato il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura (Cass. S.U. 8458/1995).

Pertanto, a sensi dell'art. 93 c.p.c., il difensore con procura della parte vittoriosa ha il diritto di ottenere dal giudice della causa principale, nella stessa sentenza di condanna, direttamente in proprio favore e a carico della parte soccombente, l'attribuzione degli onorari e dei diritti non riscossi e delle spese anticipate.

Va inoltre osservato che la richiesta di distrazione delle spese, poi, può essere formulata anche nelle conclusioni o, come è avvenuto nel presente caso, nella comparsa conclusoria, senza che, per questo, sia stato violato il divieto del "novum", atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastarla (Cass. 412/2006, Cass. 2736/2002, Cass. 1256/1994).

conseguentemente deve affermarsi che il ricorrente ha legittimamente e tempestivamente proposto la domanda relativa in comparsa conclusionale dinanzi al Tribunale e, stante l'omissione del giudice di primo grado, la Corte adita riconosce la distrazione, a favore dell'avvocato Ugo Leonetti, antistatario, delle spese di primo grado, nella misura liquidata dal Tribunale in complessivi € 4.500,00 per diritti ed onorari oltre spese generali, CP ed IVA di legge.

### **IL CASO.it**

Vanno riconosciuti altresì gli interessi legali sul predetto ammontare dalla sentenza al saldo.

Alla stregua delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini indicati.

Considerati l'esito complessivo della causa, le domande presentate e le motivazioni relative, nella peculiarità della fattispecie, in una visione complessiva della lite, la Corte ritiene che concorrano giusti motivi per compensare le spese del grado del giudizio.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di [redacted] e [redacted] ogni altra istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

distrae in favore dell'avv. Ugo Leonetti, antistatario, le spese, i diritti e gli onorari, nella misura liquidata in complessivi € 4.500,00 dal Tribunale di Voghera nella sentenza emessa in data 20.11.2008 - 26.11.2008 n. 510/08, oltre spese generali ed accessori di legge, il tutto oltre interessi dalla sentenza a saldo;

compensa tra le parti le spese del grado d'appello.

Così deciso in Milano il giorno 23.12/2009

Il Presidente est




CORTE D'APPELLO DI MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 22 GEN. 2010

IL CANCELLIERE C.

Daniela Bonacci



6



IL CANCELLIERE

Daniela Bonacci

